

ANDREA LEPORE\*

*Principio di solidarietà e autonomia negoziale nel sistema giuridico italiano\*\**

*Sommario:* 1. Studio del diritto per problemi. Oltre la dicotomia diritto privato e diritto pubblico. – 2. Personalismo e solidarismo costituzionali. – 3. Abuso ed eccesso. – 4. Abuso e principio di solidarietà nella giurisprudenza. – 5. Conclusioni.

1. *Studio del diritto per problemi. Oltre la dicotomia diritto privato e diritto pubblico*

Vi è una Scuola di pensiero che in Italia, quasi cinquant'anni fa, era a dir poco minoritaria e sosteneva la possibilità di applicare i principi costituzionali a istituti del diritto civile, come all'autonomia negoziale<sup>1</sup>.

---

\* Professore associato di Diritto privato presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

\*\* Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del double blind peer-review. Il contributo riproduce con l'aggiunta di note bibliografiche e giurisprudenziali la relazione tenuta dall'A. al convegno italo-spagnolo dal titolo «Giurisprudenza e dottrina: un matrimonio di convenienza?», svoltosi a Capua nei giorni 8 e 9 ottobre 2019.

<sup>1</sup> Esempio dell'insegnamento di P. PERLINGIERI, *Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia*, (1978), in *Riv. dir. civ.*, 1978, p. 414 ss. nonché in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, p. 73 ss.; ID., *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, (1980), *ivi*, p. 109 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 2006, p. 535 ss. È la legalità costituzionale stessa ad imporre l'immediata *Drittwirkung*, ossia la diretta rilevanza applicativa della norma costituzionale, in quanto non soltanto regola ermeneutica ma anche e soprattutto norma anch'essa di comportamento direttamente e immediatamente applicabile ai rapporti interpretati: P. PERLINGIERI, *Profili del diritto civile*, 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 1994, p. 18; v. anche ID., *Interpretazione e sistema dei valori*, in A. PALAZZO (a cura di), *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, Napoli, 2001, p. 478 ss. e in *Riv. giur. Molise Sannio*, 2001, p. 81 ss., spec. p. 86; ID., *Salvatore Pugliatti e il «principio della massima attuazione della Costituzione»*, in *Rass. dir. civ.*, 1996, p. 807 ss., là dove l'a. sottolinea l'importanza dell'apertura ermeneutica dell'illustre Maestro (rif. a S. PUGLIATTI, *La retribuzione sufficiente e le norme della Costituzione*, in *Riv. giur. lav.*, 1950, p. 189 ss.) che, nel porre come regola l'attribuzione del massimo significato possibile alla Costituzione, ha segnato «un'evoluzione storica della stessa ermeneutica [...], destinata ad incidere fortemente negli scritti più progrediti dell'epoca, sia laburistici che civilistici». Sulla precettività delle norme costituzionali, all'indomani dell'entrata in vigore della Carta fondamentale, si segnala l'insegnamento di V. CRISAFULLI, *La costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952, spec. p. 189, là dove

Perché questa idea poteva sembrare quasi impossibile da realizzare? Perché soprattutto in quegli anni si riteneva che il diritto, inteso come materia di studio, fosse composto da una pluralità di settori, quali il diritto privato, il diritto costituzionale, il diritto penale, il diritto processuale, a tenuta stagna<sup>2</sup>. Questa frantumazione ha sempre presentato, più che altro, una mera finalità didattica e non si sarebbe dovuta ripercuotere sull'unitarietà dell'ordinamento. In realtà, insegna dottrina autorevole, il diritto non va studiato per settori, come quelli elencati, ma per problemi, nella consapevolezza che esistono principi fondamentali del sistema complessivo cui tali problemi vanno riferiti<sup>3</sup>.

---

l'illustre a. precisa: «Una costituzione, come qualsiasi altra legge, è anzitutto e sempre un atto normativo e perciò le sue disposizioni debbono essere intese di regola (e salvo rarissime eccezioni eventuali, nei casi in cui non sia onestamente possibile fare altrimenti) come disposizioni normative: enuncianti, dunque, vere e proprie norme giuridiche, siano poi queste da annoverarsi tra le norme organizzative o tra le norme di scopo ovvero tra quelle disciplinanti rapporti tra soggetti esterni alla persona statale e via dicendo. In altre parole una costituzione deve essere intesa e interpretata, in tutte le sue parti, magis ut valeat, perché così vogliono la sua natura e la sua funzione, che sono e non potrebbero non essere, ripetiamo, di atto normativo, diretto a disciplinare obbligatoriamente comportamenti pubblici e privati»». V. anche A. LISERRE, *Tutele costituzionali della autonomia contrattuale. Profili preliminari*, Milano, 1971; S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964; G. ALPA, *Il «diritto costituzionale» sotto la lente del giusprivatista*, in *Riv. dir. cost.*, 1999, II, 15 ss.; M. MACARIO e F. LOBUONO, *Il diritto civile nel pensiero dei giuristi*, Padova, 2010. Più di recente, riconosce che «la 'costituzionalizzazione' del diritto civile è un dato ormai interno alla scienza e all'esperienza giuridiche» M. PENNASILICO, *Legalità costituzionale e diritto civile*, in P. PERLINGIERI e A. TARTAGLIA POLCINI (a cura di), *Novecento giuridico: i civilisti*, Napoli, 2013, p. 281. Su posizioni divergenti, tra gli altri, P. RESCIGNO, *Principio di eguaglianza nel diritto privato*, in *Riv. trim.*, 1959, p. 1515 ss., ora in ID., *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Bologna, 1966, p. 335 ss.; ID., *Introduzione al Codice civile*, 2ª ed., Roma-Bari, 1992, p. 62 ss.; nonché ID., *Rilettura del codice civile*, in *I cinquant'anni del codice civile*, I, Milano, 1993, p. 9 ss.; ma anche A. FALZEA, *La Costituzione e l'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, p. 261 ss., ora in ID., *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, I, *Teoria generale del diritto*, Milano, 1999, p. 453 ss.; C. SALVI, *Norme costituzionali e diritto privato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2004, p. 241; G. D'AMICO, *Applicazione diretta dei principi costituzionali e nullità della caparra confirmatoria "eccessiva"*, in *Contratti*, 2014, 927 ss. Dà conto dell'«appello per un 'diritto civile costituzionale'» levatosi nella dottrina italiana a partire dagli anni '70, V. SCALISI, *Il diritto civile nelle «prolusioni» del secondo novecento*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 501 ss., spec. p. 521 ss. Per un'analisi delle influenze dell'esperienza tedesca sul dibattito italiano in argomento, cfr. P. FEMIA (a cura di), *Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati*, Napoli, 2018.

<sup>2</sup> V., *ex multis*, G. GUARNERI, *Diritto penale e influenze civilistiche*, Milano, 1947, p. 9 ss.

<sup>3</sup> Avverte che lo studio del diritto non va fatto per settori precostituiti ma per problemi, con particolare riguardo alle esigenze di volta in volta emergenti P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 140 s. In tal senso già ID., *Profili istituzionali del diritto civile*, Napoli, 1975, p. 60 nonché ID., *«Istituzioni di diritto privato» e «diritto civile»: un problema didattico*, in ID., *Scuole, tendenze e metodi*, cit., p. 208, là dove l'a. ammonisce che «[i]l diritto civile oggi non è che uno e trova fondamento nella legalità costituzionale: come tale va unitariamente studiato e insegnato». Nello studio dell'esperienza giuridica, il rifiuto delle «premesse di carattere dogmatico astratto» in nome dell'esigenza di accedere ad «una visione il più possibile aderente al fenomeno, abbracciato nella sua totalità e realtà, che è insieme giuridica e storico-sociologica», è forte in E. BETTI, *Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di M. Cavaliere*, Padova, 1960, p. 197. Analogamente, S. PUGLIATTI, *Spunti metodologici*, in ID., *Grammatica e diritto*, Milano, 1978, p. 427 ss., secondo il quale le nozioni devono rappresentare il «correlato concettuale della realtà giuridica concreta»; infatti, «se la società e la storia bussano alla porta del giurista», egli «non può tentare di abituarsi al rumore, per non subirne più la molestia»:

L'iniziale non costruttivo atteggiamento condusse così a ritenere i valori costituzionali agganciati esclusivamente al diritto pubblico, senza possibilità di porli a confronto, ad esempio, con le negoziazioni tipiche del diritto privato. Una rigida distinzione, dunque, tra diritto pubblico e diritto privato, secondo la quale l'uno disciplina gli interessi dell'intera collettività e l'altro regolerebbe gli interessi dei singoli individui. Una simile dicotomia oggi non appare davvero più sostenibile<sup>4</sup>.

Lo stesso concetto di interesse pubblico è stato pian piano, in letteratura e in giurisprudenza, ripensato. Oggidì non si può anche soltanto immaginare di ritenere l'interesse pubblico un interesse più importante di quello privato. Si tratta di interesse più ampio, più generale. Ma più generale o più astratto non va assolutamente confuso con la gerarchia dei valori<sup>5</sup>.

Al contrario, l'assimilazione dell'interesse pubblico a interesse giuridicamente superiore è il riflesso di una concezione autoritaria dello Stato, retrograda dal punto di vista costituzionale.

Lo Stato oggi non è più controllore, ma garante.

Nell'assolvere tale compito può pertanto esigere l'adempimento di inderogabili doveri, quale quello di solidarietà, posto al vertice della tavola dei principi costituzionali, all'art. 2<sup>6</sup>.

---

ID., *Continuo e discontinuo nel diritto*, *ivi*, p. 89. Sull'impossibilità di sottrarre al fenomeno giuridico, scienza pratica, la complessità della fattualità, perché componente essenziale della stessa normatività, ancora P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale* cit., p. 187 ss.; cfr., altresì, ID., *Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare*, in ID., *Scuole tendenze e metodi*, cit., p. 3 ss., spec. p. 6, già in *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 455 ss.; ID., *Prassi, principio di legalità e scuole civilistiche*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 956 ss. e in ID., *Scuole tendenze e metodi*, cit., p. 215 ss.

<sup>4</sup> Ne discutono P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, 2<sup>a</sup> ed., Napoli, 2004, p. 70. V., altresì, P. PERLINGIERI, *L'incidenza dell'interesse pubblico sulla negoziazione privata*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, p. 933 ss.; P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli, 1996, p. 134 ss. Richiama alla strumentalità, al coordinamento tra gli interessi c.dd. pubblici e privati G. OPPO, *Diritto privato e interessi pubblici*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, p. 25. Analogamente, A. FEDERICO, *Autonomia negoziale e discrezionalità amministrativa. Gli «accordi» tra privati e pubbliche amministrazioni*, Napoli, 1999, p. 39, osserva che «il soddisfacimento dell'interesse pubblico richiede necessariamente la ponderazione e la disciplina degli interessi privati presenti nella concreta fattispecie oggetto dell'intervento dell'Amministrazione». V., altresì, R. DI RAIMO, *Contratto e gestione indiretta di servizi pubblici. Profili dell'«autonomia negoziale» della pubblica amministrazione*, Napoli, 2000, spec. p. 182.

<sup>5</sup> In tale prospettiva, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 138, secondo il quale l'assimilazione dell'interesse pubblico all'interesse giuridicamente superiore è il riflesso di una concezione autoritaria dello Stato, insostenibile dal punto di vista costituzionale.

<sup>6</sup> Identifica nella solidarietà un «[p]rincipio speculativo, interno all'ordine giuridico; forza di coesione entro l'organismo del diritto obiettivo, e quindi motivo operante, dall'interno, nel processo di creazione dei diritti subbiettivi» S. PUGLIATTI, *Teoria dei trasferimenti coattivi*, Messina, 1931, p. 111. In tale prospettiva, l'illustre a. considera la solidarietà un «veicolo unico, [...] attraverso il quale si stabilisce *ab origine* un ineliminabile contatto tra lo Stato e l'individuo, e quindi tra il diritto obiettivo e il diritto subbiettivo, unica fonte dalla quale nasce, con

## 2. Personalismo e solidarismo costituzionali

Il principio di solidarietà si incarna nell'evoluzione del personalismo<sup>7</sup>. Nella storia del pensiero il personalismo nasce come dottrina di ispirazione cristiana con riferimenti polemi- ci all'esistenzialismo e al marxismo. La 'persona' è una scelta della Costituzione italiana che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni so- ciali, ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà poli- tica, economica e sociale, tutti racchiusi nell'art. 2 cost.

La persona è inseparabile dalla solidarietà, la cura dell'altro fa parte del concetto di persona.

Ed è così che le formazioni sociali, quali la famiglia, il sindacato, il partito, le associa- zioni in generale, hanno rilievo costituzionale quali luoghi nei quali si sviluppa la personalità, sono in posizione servente rispetto alla persona. Non vi è supremazia del gruppo sull'indivi- duo<sup>8</sup>.

---

quello, l'obbligo di attuazione e tutela da parte dello Stato, e con questo la facoltà legittima del singolo, alla quale, estendendosi l'obbligo di tutela, si estende anche il diritto di (limitata e condizionata) disposizione, che con quella si fonde» (ID., *o.l.c.*). Con particolare riguardo al rapporto obbligatorio, indica che la «formula soli- darietà [...] fa riferimento ad un contemperamento d'interessi superindividuali nella prospettiva etica dell'affie- volimento del 'dato egoistico' non in quella economica della produttività» R. CICALA, Produttività, solidarietà e autonomia privata, in *Riv. dir. civ.*, 1972, p. 298. In tale prospettiva, P. PERLINGIERI, «Depatrimonializzazione» e diritto civile, in ID., *Scuole, tendenze, metodi*, Napoli, 1988, p. 173 ss.; ID., *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, spec. p. 82 ss.; ID., *La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 308 ss.; ma anche S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969; F. LUCARELLI, *Solidarietà e autonomia privata*, Napoli, 1970, spec. p. 92 ss.; P. STANZIONE (a cura di), *La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo*, Napoli, 1999; V. LIPARI, «Spirito di liberalità» e «spirito di solidarietà», in *Riv. trim.*, 1997, p. 1 ss.; e, più di recente, S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Bari, 2014; M. GRONDONA, *Solidarietà e contratto: una lettura costituzionale della clausola generale di buona fede*, in *Riv. trim.*, 2004, p. 727 ss.; V. RIZZO, *Contratto e costituzione*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 349 ss., spec. p. 351.

<sup>7</sup> Sul principio personalistico cfr. P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 161 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 433 ss.; ID., *Valori normativi e loro gerarchia. Una precisazione dovuta a Natalino Irti*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, p. 809 ss.; ID., *Il principio di legalità nel diritto civile*, *ivi*, 2010, p. 198. V. anche G. ALPA, *Dignità. Usi giurisprudenziali e confini concettuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, II, 425 ss.; ID., *Autonomia privata, diritti fondamentali e "linguaggio dell'odio"*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 45 ss.; N. LIPARI, *Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale*, in G. CONTE e S. LANDINI (a cura di), *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguele*, I, Mantova, 2017, p. 261 ss.

<sup>8</sup> Sulla funzionalizzazione del principio pluralista alla realizzazione di quello personalista v., tra gli altri, P. PER- LINGIERI e R. MESSINETTI, sub *Art. 2*, in P. PERLINGIERI e AA.VV., *Commento alla Costituzione italiana*, Napoli, 2001, 2<sup>a</sup> ed., p. 6 ss.; P. PERLINGIERI, *Esclusione dall'associazione e ordine pubblico costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 842 ss.; E. ROSSI, *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, Padova, 1989, p. 190 ss.; L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova, 1989, p. 566 ss.; M.A. URCIUOLI, *La tutela del singolo nei partiti politici*, cit., p. 28. Sostiene che tramite dell'art. 2 cost. si è provveduto al «riconoscimento di «rilevanza», per lo Stato, di tutte le associazioni, riconosciute o non riconosciute, la necessaria soggezione di queste ultime al diritto comune, e la rivendicazione,

In diritto privato il principio di solidarietà pervade gli atti che possono essere realizzati dai *cives*. Si comprende allora perché non è sostenibile che l'autonomia negoziale possa identificarsi con la mera autonomia contrattuale e quindi divenire rilevante soltanto per attuare vicende di rapporti giuridici patrimoniali. Il contratto, come affare patrimoniale, non esaurisce l'area nella quale ha rilievo la libertà dei soggetti. Il tentativo di individuare il fondamento dell'autonomia negoziale nella garanzia costituzionale dell'iniziativa economica privata e dunque agganciandola all'art. 41 cost. è una prospettiva parziale, come in letteratura si è tentato negli anni di sostenere<sup>9</sup>. L'autonomia negoziale non s'identifica e non si esaurisce con gli atti di impresa<sup>10</sup>.

Va poi sottolineato che l'autonomia negoziale, nel vigente sistema delle fonti caratterizzato da una gerarchia di norme, ha altresì fondamento nei principi di diritto europeo, ispirati al mercato, alla concorrenza, all'ordinamento pubblico economico dell'Unione<sup>11</sup>. Tuttavia, gli atti di autonomia presentano un comune denominatore nella necessità di essere volti

---

alla Repubblica, della funzione di garante di tutte le libertà dell'individuo, anche all'interno delle associazioni» anche F. GALGANO, *La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio di maggioranza*, Bologna, 2007, pp. 157 ss. e 254 ss.

<sup>9</sup> Gli atti di autonomia hanno legittimazioni diversificate in funzione dei valori e degli interessi da realizzare: il loro fondamento, quindi, non è da ricondurre unicamente alla libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 cost., ma si collega direttamente all'art. 2 là dove la negoziazione riguarda situazioni soggettive non patrimoniali; si che non è possibile un discorso unitario sull'autonomia negoziale, così P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 328 s.; v. anche ID., *L'incidenza dell'interesse pubblico*, cit., p. 59 s.; ID., *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli, 1987, p. 34 s.; ID., *Profili del diritto civile*, cit., p. 239 ss.; ID., *In tema di tipicità e atipicità nei contratti*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 395. L'a. richiama alla necessità di analizzare i fondamenti diversificati degli atti di autonomia «in una più ampia prospettiva di teoria delle fonti» in *I mobili confini dell'autonomia privata*, *ivi*, p. 17; in tale ottica, approfondita l'indagine di L. DI NELLA, *Mercato e autonomia contrattuale nell'ordinamento comunitario*, Napoli, 2003, spec. pp. 25 ss. e 281 ss. Sulla «apertura» costituzionale dell'autonomia negoziale v. A. LISERRE, *Tutele costituzionali dell'autonomia contrattuale*, Milano, 1971; M. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975, p. 13 ss.; G. ALPA, *Libertà contrattuale e tutela costituzionale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1995, p. 35 ss.; P. FEMIA, *Interessi*, cit., p. 495 ss.; L. MENGONI, *Autonomia privata e Costituzione*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1997, p. 1 ss.; C. CASTRONOVO, *Autonomia privata e Costituzione europea*, in *Eur. dir. priv.*, 2005, p. 29 ss.

<sup>10</sup> Gli atti di autonomia hanno dunque fondamenti diversificati in funzione dei valori e degli interessi da realizzare. Si pensi agli atti esistenziali che trovano sostegno non certo nell'articolo 41 cost., ma negli articoli 2, 3, 13 e 32 della costituzione. Rivolgendo attenzione agli atti associativi, si rileva che questi rinvergono invece riferimenti normativi nell'articolo 2 della Costituzione unitamente all'art. 3 cost., ma anche e soprattutto nell'art. 18 della Carta fondamentale. O immaginiamo ancora gli atti di famiglia che hanno a loro volta fondamento sempre nell'art. 2, in combinato disposto con gli artt. 29 e 30 della costituzione.

<sup>11</sup> La non separabilità di riflessione economica e critica giuridico-morale è palese in G. CALABRESI, *Il dono dello spirito maligno*, Milano, 1996. L'*economic analysis*, quale teoria globale del diritto conforme ad una razionalità di mercato, postula che tutte le valutazioni si devono esaurire nel profilo economico. Così non è: le soluzioni

a realizzare interessi e funzioni meritevoli sempre di tutela e socialmente utili. Nell'utilità sociale si rispecchia l'atto negoziale che assolve all'esigenze che le attività realizzate dai privati non siano in contrasto con la sicurezza, con la libertà, con la dignità umana (art. 41, comma 2, cost.).

### 3. *Abuso ed eccesso*

Diversamente argomentando, per definire il principio di solidarietà può essere utile rintracciarne l'opposto: l'abuso della posizione inerente alla situazione giuridica<sup>12</sup>.

L'esercizio di forme del potere di disposizione, di autonomia appunto, in maniera non appropriata può configurare l'abuso del diritto. L'abuso è esercizio contrario o comunque estraneo alla funzione della situazione soggettiva.

Si ha abuso tutte le volte nelle quali un comportamento, pur coincidente con il contenuto del diritto considerato dal punto di vista formale, in sostanza, ne costituisce una deviazione<sup>13</sup>.

L'abuso è la piena contraddizione del principio di solidarietà, un vero e proprio antagonista.

Pensiamo a esempi di scuola: il proprietario, che pianta sul proprio terreno pali altissimi all'unico scopo di privare di luce il fondo del vicino, non realizza un'utilità coperta dalla

---

giuridiche sono assunte soprattutto in base al consenso politico, sì che il «pan-economismo» è fuorviante giacché privo dei parametri valutativi propri dell'ordinamento giuridico. Non si nega che l'impiego di schemi e criteri microeconomici sia utile, anzitutto nell'elaborazione delle leggi. Tuttavia, occorre la consapevolezza che, se è vero che l'analisi costi-benefici contribuisce a realizzare l'efficienza, questa da sola non è in grado di rappresentare la specificità e complessità della scienza giuridica. Così P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 249 s.

<sup>12</sup> G. PERLINGIERI, *Profili civilistici dell'abuso tributario. L'inopponibilità delle condotte elusive*, Napoli, 2012, p. 10 ss., spec. p. 15 s. In tema cfr. anche C.M. BIANCA, *Diritto civile, V, La responsabilità*, Milano, 1997, p. 682, ove l'autore richiama, a titolo esemplificativo, l'istituto degli atti emulativi come fattispecie che tende a stigmatizzare l'abuso di un diritto contrario al principio costituzionale di solidarietà.

<sup>13</sup> P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, cit., p. 142 s. Analizza le numerose vicende nelle quali un diritto trova realizzazione in maniera «contraria alla sua finalità», valutando gli interessi complessivamente incisi dall'esercizio della situazione soggettiva, in una prospettiva dinamica e relazionale L. JOSSEMAND, *L'abuso dei diritti*, Napoli, 2018, con Prefazione di L. DI NELLA e G. PERLINGIERI, *A proposito della traduzione italiana De l'abus des droits di Louis Jossemand e Postfazione di L. TULLIO, La lotta agli abusi nella vigorosa ricerca di un 'nuovo equilibrio'*. Nel quadro delineato, l'a. giunge ad accogliere una «applicazione ragionevole e umana» del diritto, in grado di attuare quel «giusto temperamento» degli interessi in gioco; sì che compito del giurista è quello di abbandonare l'applicazione capziosa e formale della legge, facendosi autore della norma «equa».

situazione proprietaria, si parla specificamente in questo caso di atti emulativi previsti e sanzionati dall'articolo 833 c.c. Egli può recintare il fondo, ma non può usare questo potere per nuocere altri titolari di situazioni egualmente meritevoli. Abusa ancora della procura il rappresentante che conclude il negozio in conflitto di interessi a danno del rappresentato, poiché egli ha il potere-dovere di curare l'interesse del rappresentato, come afferma l'articolo 1394 c.c. (analogamente quando si incide su di interesse comune in conflitto con interesse individuale, si pensi agli artt. 2373 e 2391 c.c.). Vi è pure abuso quando si minaccia di far valere un diritto allo scopo di estorcere un consenso che faccia conseguire vantaggi ingiusti, come nell'ipotesi di violenza morale, *ex art.* 1438 c.c.

#### *4. Abuso e principio di solidarietà nella giurisprudenza*

L'applicazione del principio di solidarietà nell'autonomia negoziale secondo i suggerimenti di parte della dottrina ha condotto negli anni la giurisprudenza italiana a mutare radicalmente posizione. Gli esempi sono disparati, e sono volti proprio al fine di evitare simili abusi<sup>14</sup>.

*Leading case* fu quello sul quale si pronunciò la Corte di cassazione a Sezioni unite il 13 settembre 2005 con sentenza n. 18128, sulla riducibilità di ufficio della clausola penale manifestamente eccessiva<sup>15</sup>. La vicenda si origina dalla domanda di un condominio volta ad ottenere la condanna di un condomino al pagamento di una somma di denaro a titolo di penale, in ragione del mancato pagamento di oneri condominiali. Il convenuto chiedeva di accertare

---

<sup>14</sup> In questa prospettiva è interessante una pronuncia di qualche anno fa della Corte di cassazione sui contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti a futuri pensionati già indebitati con gli istituti di credito ove si afferma che «l'interesse perseguito mediante un contratto atipico, fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali dell'utenza da parte di operatori professionali ed avente ad oggetto il compimento di operazioni negoziali complesse relative alla gestione di fondi comuni che comprendano anche titoli di dubbia redditività, il cui rischio sia unilateralmente trasmesso sul cliente, al quale, invece, il prodotto venga presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, a basso rischio e con libera possibilità di disinvestimento senza oneri, non è meritevole di tutela *ex art.* 1322, comma 2, c.c., ponendosi in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 (rapporti economici – lavoratori) e 47 cost. (rapporti economici e risparmio) per la tutela del contraente debole», oltre dunque i limiti dell'art. 2 cost., Cass., ord., 30 settembre 2015, n. 19559, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2016, II, p. 137 ss.

<sup>15</sup> In tema, cfr. I. PRISCO, *Riducibilità ex officio della penale manifestamente eccessiva*, in G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA (a cura di), *L'interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, Napoli, 2012, p. 369 ss. Sia anche consentito il rinvio ad A. LEPORE, *Autotutela e autonomia negoziale*, Napoli, 2019, p. 47 ss., spec. p. 143.

la nullità della clausola penale posta a fondamento della pretesa per violazione dell'articolo 1815 del codice civile, che dispone la nullità della clausola con la quale siano pattuiti interessi usurari. Nei giudizi di primo e secondo grado, il convenuto è soccombente. Ma prosegue la sua battaglia legale e giunge davanti alla Corte di legittimità che ribalta le decisioni precedenti.

Il Collegio perviene a tale conclusione aderendo all'orientamento giurisprudenziale, che fino ad allora era assolutamente minoritario, il quale ammetteva di ridurre ufficiosamente un accordo in forza di una lettura costituzionale del potere concesso ai privati di autonomia negoziale e in applicazione del principio di proporzionalità (che nasce da matrice europea e rappresenta altra declinazione del principio di solidarietà)<sup>16</sup>. Si stabilisce che l'autonomia negoziale non può andare oltre i limiti entro i quali la tutela delle posizioni soggettive delle parti appare meritevole di tutela *ex art. 2* della Carta costituzionale. Da questa prospettiva, l'intervento giudiziale, a fronte di una penale eccessiva, assume la funzione correttiva della volontà

---

<sup>16</sup> Sotto la spinta della normativa comunitaria e soprattutto ad opera dell'elaborazione da parte della Corte di giustizia, è entrato a far parte dell'ordinamento, specie in materia contrattuale, il principio di proporzionalità, che affianca il principio di solidarietà. Esso incide profondamente sulla moderna concezione del contratto che, in tal modo, si allontana definitivamente dalla tradizionale interpretazione volontaristica del principio *pacta sunt servanda*. La proporzionalità consiste nella giusta proporzione o quantificazione delle prestazioni in ballo. Rappresenta in buona sostanza una diversa modalità di valutare l'entità dell'interesse patrimoniale ovvero la misura della sua protezione giuridica in un bilanciamento con quelle di altri interessi. Troviamo il principio di proporzionalità, declinato ad esempio nell'articolo 53 della Costituzione in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva, ove funge da presupposto e parametro per l'imposizione tributaria e costituisce un limite al potere legislativo non soltanto in termini di ragionevolezza. Ma appunto di proporzionalità ancora, è intriso l'art. 36 cost. che esprime il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, principio che non sembra ispirato soltanto a quello di proporzionalità, in chiave quantitativa, ma anche, quale correttivo, all'adeguatezza, alla ragionevolezza, sì da assicurare al lavoratore alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Un simile principio, assumendo portata generale del sistema, è destinato a svolgere un ruolo ancor più rilevante sia nell'interpretazione contrattuale, riempiendo di contenuti la stessa interpretazione secondo equità, sia nel delicato controllo di meritevolezza delle clausole contrattuali e dell'intero assetto negoziale, sia infine nel più ampio processo di individuazione della normativa da applicare al caso concreto. Il principio si propone altresì quale parametro di una nuova classificazione delle norme in materia. Così in tema di garanzie. Si pensi agli artt. 2872 ss. c.c. in tema di ipoteca, i quali enunciano il principio della riduzione proporzionale della garanzia quando sono stati eseguiti i pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario. La norma, alla luce del principio di proporzionalità, a mio avviso, ha applicazione non soltanto nella fase di esecuzione del rapporto ma anche in quella genetica, considerando sempre non meritevole un'ipoteca di valore sperequato rispetto al debito, e ciò tanto per la garanzia ipotecaria quanto per il pegno e altre forme tipiche e atipiche di garanzia. In questa direzione in Italia si è orientata anche la legislazione speciale più recente, come quella tendente ad incidere sui mutui tassi usurari. Su tutti questi temi si rinvia testualmente a P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 379 ss. Con specifico riferimento all'ipoteca, particolarmente utile è la lettura di S. GIOVA, *La proporzionalità nell'ipoteca e nel pegno*, Napoli, 2013, *passim*; EAD., *Principio di proporzionalità e garanzia ipotecaria*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, p. 391 ss. In senso ancora più ampio v. le perspicaci ricostruzioni di A. FACHECHI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali*, Napoli, 2012, *passim*, spec. p. 151 ss.

delle parti, per ricondurre l'accordo a equità, ovvero a conformare l'atto negoziale ai precetti costituzionali. Questo potere di controllo sembra dunque conferito al giudice non soltanto nell'esclusivo interesse della parte, ma in quello generale al fine che l'autonomia negoziale realizzi sempre interessi meritevoli di tutela alla luce dell'assetto valoriale dell'ordinamento ed è proprio tale funzione a giustificare un intervento che prescinde addirittura da un'istanza di parte.

In vero, nel caso di specie operano sia il criterio di proporzionalità citato pocanzi, ma anche quello di ragionevolezza. Quest'ultima individua, in una prospettiva qualitativa, la *ratio*, ossia la funzione e gli interessi che aspirano a realizzare i paciscenti all'interno del meccanismo negoziale e segnatamente di autodifesa, in ossequio ai valori del sistema giuridico; mentre la proporzionalità, l'equilibrio quantitativo nella realizzazione dei modelli di autotutela che si configura non soltanto quale equivalenza economica tra prestazione e controprestazione, ma, al contrario, quale controllo del rapporto contrattuale al fine di valutare se tale regolamento realizzi in concreto un ingiustificato ed eccessivo squilibrio in considerazione degli interessi dedotti nella vicenda<sup>17</sup>. Se dunque un rimedio quale la clausola penale in autotutela privata non supera tali limiti, può essere ammesso, o, se li supera lievemente, può essere ricondotto a equilibrio, senza giungere all'invalidità dello strumento impiegato. In maniera estremamente convincente ed efficace si è infatti affermato che «il principio di proporzionalità vieta l'uso di un maglio a vapore per rompere una noce se si potrebbe farlo con uno schiaccianoci»<sup>18</sup>.

Il rimedio è al servizio del valore costituzionalmente tutelato e sostanzialmente individuato. Che esso si rinvenga nella legislazione processuale o sostanziale, o piuttosto e più opportunamente, dal sistema di principi ai quali si ispira l'ordinamento, è trascurabile. Individuati gli interessi del rapporto, ad essi va commisurato il rimedio, giudiziale o stragiudiziale che sia.

---

<sup>17</sup> Così, G. PERLINGIERI, *La scelta della disciplina applicabile ai c.dd. «vitalizi impropri». Riflessioni in tema di aleatorietà della rendita vitalizia e di tipicità e atipicità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 568.

<sup>18</sup> Testualmente, «the principle of proportionality prohibits the use of a steam hammer to crack a nut if a nutcracker would do it», Lord Diplock, riportata da D.U. GALETTA, *Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo*, Milano, 1998, p. 95 e ripreso anche da N. CIPRIANI, *Patto commissorio e patto marcatiano. Proporzionalità e legittimità delle garanzie*, Napoli, 2000, p. 175 e nota 330.

Sì che, ben si comprende perché a più riprese si va ribadendo che delicata e rilevante appare la posizione del giudice, il quale, chiamato all'accertamento della situazione complessa, ha un ruolo decisivo nella valutazione della scelta e dell'applicazione da parte dei privati del rimedio all'interno di quel determinato regolamento di interessi posto alla sua attenzione. Valutazione che dovrà condurlo a pronunciare un provvedimento adeguato e ragionevolmente orientato alla tutela 'giusta' delle posizioni dibattute, cancellando il provvedimento o conservandolo in maniera più equa, mediante una *reductio ad aequitatem*. Soltanto in tal modo sarà possibile attribuire la congrua rilevanza al rimedio impiegato, il quale – va ribadito – è soltanto uno strumento, e non rappresenta un valore. Valore lo sono gli interessi che il rimedio strumentalmente deve tutelare. Ecco perché l'intero sistema rimediabile va ripensato in prospettiva funzionale, alla luce dei principi di proporzionalità ed effettività, dei criteri di adeguatezza e ragionevolezza, dei valori riconosciuti dalla Costituzione, e dalle normative internazionali.

Appaiono numerose le applicazioni del principio di proporzionalità nel nostro ordinamento, come nell'art. 1384 c.c., appena illustrato, o nell' articolo 1455 c.c., che individua per l'operatività del meccanismo il criterio dell'importanza dell'inadempimento per la risoluzione del contratto, o, ancora, nell'art. 1525 c.c., che non consente la risoluzione della vendita con riserva della proprietà, qualora non sia stata corrisposta soltanto una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo.

Sono evidenze che aiutano a comprendere che il rimedio è ciò che garantisce la piena tutela dell'interesse. A prescindere dalla fase nella quale può essere impiegato (fisiologica o patologica), esso è al servizio di quest'ultimo e non viceversa.

Altra questione decisa sempre dalla Corte di cassazione con sentenza del 19 giugno 2009 numero 14343<sup>19</sup>, verte sulla validità di una clausola inserita in un contratto di locazione con la quale venga vietato al conduttore, a pena di risoluzione del vincolo, di ospitare non temporaneamente persone estranee al nucleo familiare. Secondo i giudici di primo e di se-

---

<sup>19</sup> Sulla quale cfr. le interessanti osservazioni qui riprese di I. PRISCO, *Divieto di ospitalità e nullità per violazione del principio di solidarietà*, in G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA (a cura di), *L'«interpretazione secondo Costituzione»*, cit., p. 369 ss.

condo grado l'ospitalità protratta per un notevole lasso di tempo assume i caratteri della sublocazione con il conseguente diritto del locatore a ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale, ragion per cui la richiesta del conduttore viene respinta.

La Corte di cassazione anche in questo caso modifica la decisione, dichiarando la nullità della clausola contrattuale in esame. Ancóra una volta il giudizio di liceità e meritevolezza al quale soggiace il regolamento contrattuale, secondo il Collegio, non si esaurisce nella meccanica sussunzione della fattispecie in una delle discipline richiamate, aggiungerei a matrice prettamente patrimoniale, ma va messo a confronto con l'intero sistema giuridico dei principi costituzionali, che hanno efficacia precettiva. Nel caso di specie, affermano i giudici di legittimità, vengono in rilievo proprio i doveri di solidarietà imposti dall'art. 2 cost., i quali possono trovare attuazione attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad alcune difficoltà in special modo se a tutela sia di rapporti all'interno della famiglia fondata sul matrimonio o di una convivenza di fatto, sia dei rapporti di amicizia. Ne discende la nullità della clausola che detta ospitalità invece vietava, a pena di risoluzione del contratto, per diretto contrasto – si legge in sentenza – con il principio di solidarietà statuito dall'articolo 2 della Costituzione.

Altra interessante pronuncia su un tema molto delicato si rinviene nella decisione della Corte di cassazione del 18 settembre 2009 numero 20106<sup>20</sup>. Nello specifico il Collegio offre risposta al quesito se l'abuso del diritto possa assurgere a un canone argomentativo generale del nostro ordinamento all'interno dei contratti tra imprese. Nel caso esaminato dalla Corte di cassazione, l'abuso viene riferito all'esercizio del diritto di recesso dal contratto stipulato tra la casa automobilistica della Renault con circa 200 piccole concessionarie di automobili. In particolare, la Renault Italia aveva comunicato il recesso dal contratto di concessione di vendita ai vari concessionari, dichiarando il proposito di volere ristrutturare la rete di distribuzione dei propri prodotti in Italia. Si avvaleva, pertanto, della clausola contenuta nell'articolo XII del contratto che disciplinava la possibilità del recesso in via immediata, *ad nutum*. La casa madre però aveva contestualmente risolto il contratto di lavoro con una serie di propri dirigenti, accordandosi con questi ultimi per tramutare il rapporto di lavoro in concessione di vendita, tramite la loro collocazione al posto dei concessionari revocati.

---

<sup>20</sup> In tema, cfr. le puntuali analisi sul tema riprese da F. LONGOBUCCO, *Autonomia negoziale e abuso del diritto nei contratti tra imprese*, in G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA (a cura di), *L'«interpretazione secondo Costituzione»*, cit., p. 391 ss.

Il principale motivo di ricorso è che l'intento della Renault non coincidesse, come effettivamente dichiarato, con quello di ristrutturare la rete di vendita, che restava numericamente immutata, bensì con quello di ridurre il proprio personale dipendente e di attuare questa riduzione senza assolvere all'onere finanziario del trattamento di fine rapporto, ossia l'indennità che viene corrisposta al lavoratore in qualsiasi caso di cessazione del rapporto di lavoro. I concessionari inoltre, oltre al danno derivante dalla risoluzione anticipata del contratto, lamentavano l'ulteriore danno di vedere frustrati gli ingenti investimenti che il concedente gli aveva recentemente indotti ad effettuare, suscitando il legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto contrattuale.

In primo e secondo grado i concessionari risultano soccombenti. Le Corti di merito reputavano, in particolare, che la previsione contrattuale del recesso *ad nutum* in favore della Renault Italia rendesse superfluo ogni controllo sulla causa dell'esercizio di questo potere. In altre parole, la casa automobilistica aveva semplicemente esercitato un suo diritto previsto dal contratto. Le Corti si basarono sul mero criterio letterale, arrestandosi all'interpretazione del regolamento riportato all'interno del documento contrattuale.

La questione giunge in Corte di cassazione, la quale, viceversa, dichiara il carattere assolutamente abusivo del recesso, aprendo la strada alla condanna della Renault e al risarcimento del danno in favore delle sue concessionarie. Il Collegio rileva che costituiscono principi generali del diritto delle obbligazioni quelli per i quali le parti di un rapporto contrattuale devono comportarsi secondo le regole di correttezza. Prosegue poi la Corte sostenendo che la clausola generale di buona fede trova specifica concretizzazione nel disegno dei valori costituzionali, e va intesa come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'art. 2 della Costituzione. In questa prospettiva, la Cassazione afferma che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, volto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. Si parla in tal senso di 'buona fede etero-integrativa'.

## 5. Conclusioni

In definitiva, il principio di solidarietà come declinato anche nei principi di proporzionalità e di ragionevolezza<sup>21</sup> si realizza con modalità diverse in base ai contratti e ai soggetti coinvolti nella fattispecie concreta. Si pensi al ruolo, alla qualifica delle parti, alla loro forza contrattuale (*B2B* o *P2P*) che non possono non avere una rilevanza anche a questo fine. Tali elementi risultano decisivi per circoscrivere lo spazio operativo dell'autonomia negoziale. L'autonomia infatti si colloca tra libertà e giustizia contrattuale, mediante l'etica negli affari e l'etica nei rapporti. Un'etica che sia fondata sul rispetto della dignità della persona dalla quale partire, radicata nell'applicazione del principio di solidarietà all'autonomia negoziale<sup>22</sup>. Qui l'incidenza anche sul legislatore è marcata, si pensi alle leggi di tutela del consumatore, alla legge sulla subfornitura *etc.*

Ciò determina che nel diritto civile rilievo deve assumere non tanto il contraente debole, quanto la tutela di un equilibrio giusto, di un'equità del rapporto. Di ciò devono caricarsi la giurisprudenza e la dottrina, ammettendo cambi di rotta, dialogando tra loro, migliorandosi reciprocamente.

Non come ha di recente statuito una ordinanza (potenzialmente molto pericolosa) della Corte di cassazione, la numero 24649/2019<sup>23</sup>, secondo la quale, «se la giurisprudenza di legittimità, in numerosi precedenti, ha sostenuto un'interpretazione della legge di segno contrario rispetto a quella fatta valere dalla parte in giudizio, quest'ultima deve essere condannata per responsabilità processuale aggravata». Nel caso di specie si tratta di un vizio di rito (ricorso/atto di citazione – rito del lavoro/rito civile). Tuttavia, seguendo un simile approccio, punto cardine diventerebbe il precedente giurisprudenziale e dal *civil law* al *common law* il passo

---

<sup>21</sup> Tra tanti, sul significato da attribuire al concetto di 'ragionevolezza', v. G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, p. 1 e nota 1 ss., ed ivi ampia e dettagliata bibliografia. Cfr. anche E. GIORGINI, *Recesso ad nutum secondo ragionevolezza*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 602 ss.; sia poi consentito rinviare anche ad A. LEPORE, *Ragionevolezza e proporzionalità delle alee nel contratto non commutativo: gli swap*, in G. PERLINGIERI e A. FACHECHI (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, II, Napoli, 2017, p. 602; nonché, ID., *Autotutela e autonomia negoziale*, cit., p. 67 ss.

<sup>22</sup> Sottolinea che anche le logiche del mercato devono rispettare i principi dell'etica sociale ed economica P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 84 ss., spec. p. 101. Analogamente, G. OPPO, *Diritto dell'impresa e morale sociale*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, p. 16 ss.; P. SCHLESINGER, *Mercati, diritto privato, valori*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, p. 325 ss.; V. BUONOCORE, *Etica degli affari e impresa etica*, in *Giur. comm.*, 2004, p. 181. In diversa prospettiva N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998, p. 18 ss.

<sup>23</sup> Cass., 13 ottobre 2019, n. 24649, in *Pluris on line*.

sarebbe breve, con il problema che la nostra tradizione è assai distante da quella dei Paesi britannici.

Se questo espresso dalla Suprema corte diventasse un orientamento interpretato molto estensivamente dai giudici in primo e secondo grado, i rischi sarebbero enormi. Si pensi, ad esempio, ai contratti di *leasing*, *franchising*, *trust*, i quali, considerati atipici, venivano sanzionati negli anni '80 con la nullità, poiché non si rinveniva una specifica norma di legge che li disciplinasse. Eppure, grazie alle tante azioni processuali sollevate in quegli anni, si è riuscito a scardinare un orientamento che sembrava granitico ed oggi quegli stessi contratti hanno un impiego diffuso, globale. Al contrario, seguendo alla lettera l'ordinanza citata, simili accordi potrebbero ancora essere dichiarati invalidi.

È invece necessario porre sempre in discussione qualsiasi tesi, in base all'evoluzione socio-economico-giuridica<sup>24</sup>. Senza dimenticare che, spesso, il coraggio degli avvocati ha salvato il nostro sistema giuridico e ha reso celebri anche i magistrati.

#### *Abstract*

The contribution addresses the issue of the direct application of constitutional principles to the subjects of civil law, through a reconstruction of the different approaches of doctrine and jurisprudence in Italy since the 1970s. In particular, attention is paid to the principle of solidarity and its declensions within the negotiation relations between private parties.

Capua, maggio 2020.

---

<sup>24</sup> Le «grandi rivoluzioni, con le susseguenti riforme legislative, spesso non [sono] sufficienti a modificare l'essenza di un sistema giuridico, se non si registra una contestuale evoluzione nel modo di pensare dei giuristi», P. PERLINGIERI, *Lo Studio del diritto e la storia*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, Napoli, 2007, p. 4168. Sulla necessità di rivolgere attenzione ai mutamenti sociali e politici che interessano direttamente il diritto nel raffronto tra valori e ideologie, G. PERLINGIERI, *La povertà del pragmatismo e la difesa delle ideologie: l'insegnamento di Natalino Irti*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 602 s., il quale correttamente afferma che «il valore non può essere disgiunto dall'ideologia, se muta il valore muta l'ideologia. L'agire umano non potrà che uniformarsi a quella ideologia e, dunque, a quel superiore valore normativo». Più di recente, ID., *La scelta della disciplina applicabile ai c.dd. «vitalizi impropri»*, cit., p. 529 ss., spec. p. 576 s.